



Il Ministro della cultura

Revoca del decreto ministeriale 21 dicembre 2020, rep. n. 589, recante “Assegnazione per l’anno 2020 di ulteriori risorse destinate dall’articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 21-*quinquies*, comma 1, il quale ha previsto che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. [...]”;

VISTO l’articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, come da ultimo modificato dall’articolo 80, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall’articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale “Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018, di 500.000 euro per l’anno 2019, di 6 milioni di euro per l’anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. [...]”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;



Il Ministro della cultura

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con riferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla Tabella n. 13;

VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dalla stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2020, in conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la nota prot. n. 17572 in data 17 dicembre 2020, con la quale il Segretario generale ha rappresentato l'intenzione di sostenere l'attività di riallestimento del Museo di fotografia contemporanea presso la Fondazione “La Triennale di Milano”;

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2020, rep. n. 589, recante “*Assegnazione per l'anno 2020 di ulteriori risorse destinate dall'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, il quale all'articolo 1, comma 1, ha previsto che “*una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata alla Fondazione La Triennale di Milano per sostenere l'attività di riallestimento del Museo di Fotografia Contemporanea*”;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale 21 dicembre 2020, rep. n. 589, secondo cui “*Il soggetto destinatario delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto presenta alla Direzione generale vigilante entro il 30 giugno 2021 una relazione sull'impiego delle medesime*”;



Il Ministro della cultura

VISTA la nota prot. n. 425 in data 25 ottobre 2021, con la quale la Fondazione “La Triennale di Milano” ha evidenziato che “...lo stato attuale del progetto del Museo Nazionale di Fotografia non è ancora giunto ad una tale definizione da richiedere l’impegno delle risorse stanziare a favore degli allestimenti. [...]. In attesa di questa definizione le risorse sono da considerarsi libere da qualsiasi impegno di spesa che appunto non è stato assunto ancora da parte di Triennale.”;

VISTA la nota in data 4 agosto 2022, con la quale la predetta Fondazione ha rappresentato il persistere dell’impossibilità di impegnare le suddette risorse al fine di sostenere l’attività di riallestimento del Museo di fotografia contemporanea e, pertanto, la conseguente disponibilità alla restituzione delle stesse;

TENUTO CONTO delle motivazioni che non consentono l’impiego delle risorse assegnate in attuazione del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2020 espone dalla Fondazione nelle predette note;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla revoca del finanziamento già erogato, pari a 1.000.000,00 (*unmilione/00*) di euro;

DISPONE:

Articolo unico

1. La revoca del finanziamento disposto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2020 recante “*Assegnazione per l’anno 2020 di ulteriori risorse destinate dall’articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;
2. La restituzione delle risorse già acquisite dalla Fondazione “La Triennale di Milano” secondo le modalità che saranno successivamente comunicate alla medesima.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO